

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4371 del 07/08/2026
Oggetto	Concessione temporanea per opere di cantierizzazione lato destro fiume Po ponte autostradale nel comune di Ferrara. Cod. Procedimento: FE26T0021 Concessionario: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4573 del 07/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 18/05/2026 registrata al Prot. 18/05/2026.0090802.E con cui il sig. Di Napoli Michele, c.f. DNPMHL68T06G482N ha richiesto in qualità di delegato titolato per la ditta Autostrade per l'Italia s.p.a. c.f./p.i. 07516911000, la concessione temporanea di 295 giorni naturali e consecutivi per l'occupazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Po nel Comune di Ferrara, ad uso opere di cantierizzazione, individuata al foglio 32 particelle 2 e 8 del Comune di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 183 del 15/06/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al SIC/ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da:

- AIPO (Nullaosta idraulico nota Prot. 18/05/2026.0090802.E);
- Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (esito

favorevole di VincA con nota Prot. 16/01/2026.0030437.U, Interno Prot. 18/05/2026.0090802.E);
che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'intera durata della concessione temporanea;
- è stato versato in data 04/08/2021 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

DATO ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come da comunicazione della Prefettura di Roma conservata al Prot. 29/07/2026.0139179.E;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Autostrade per l'Italia s.p.a. c.f./p.i. 07516911000, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po, di mq 5.631 sita in località Maroncina, in Comune di Ferrara, catastalmente identificata al foglio 32 particelle 2 e 8 del Comune di Ferrara, per uso opere di cantierizzazione, codice pratica FE26T0021;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/05/2027**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/07/2026 (Prot. 06/08/2026.0145125.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,75 euro, di cui sono dovuti 126,50 euro pari a 10 mensilità fino alla scadenza della concessione temporanea;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Bianchini Marco Incaricato di funzione Area Demanio Idrico sede di Ferrara e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Autostrade per l'Italia s.p.a. c.f./p.i. 07516911000 (cod. pratica FE26T0021).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po, individuata al foglio 32 particelle 2 e 8 del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 5.631, è destinata ad uso opere di cantierizzazione.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 maggio 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od

omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'AIPo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota Prot. 18/05/2026.0090802.E dall'AIPo sede di Ferrara:

“Art. 1)

Sarà a carico di codesta Società l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato delle Opere Idrauliche di seconda categoria;

Art. 2)

E' assolutamente vietata la sosta dei mezzi o il deposito di materiali sulla sommità arginale e sulle banche, anche in maniera provvisoria;

Art. 3)

E' assolutamente vietato l'utilizzo di pertinenze demaniali senza il rilascio di concessione da parte dell'Ente gestore del Demanio Idrico;

Art. 4)

Codesta Società dovrà comunicare allo scrivente Ufficio la data d'inizio dei lavori, un cronoprogramma aggiornato ed il recapito di un referente;

Art. 5)

L'esecutore delle opere dovrà verificare preliminarmente l'inizio dei lavori con i tecnici dello scrivente Ufficio, per le parti di competenza, il Piano di Gestione delle Emergenze previsto dal PSC del Progetto Esecutivo, con riguardo il rischio allagamento delle aree di cantiere a causa della piena del fiume Po;

Art. 6)

Spetta all'esecutore delle opere, il monitoraggio dei livelli idrometrici del fiume Po e la verifica delle previsioni di piena mediante consultazioni dei bollettini regionali reperibili sui siti istituzionali (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>), ai fini dell'eventuale attivazione del Piano di Gestione delle Emergenze di cui al punto precedente;

Art. 7)

Lo scrivente Ufficio si riserva la facoltà, per motivate esigenze idrauliche o di pubblico interesse e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili, di sospendere o revocare la presente autorizzazione, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che la Ditta possa per questo pretendere risarcimento alcuno;

Art. 8)

Nel caso in cui codesta Società avesse l'intenzione ovvero la necessità di realizzare opere di qualsiasi genere e natura non previste dalla presente autorizzazione le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica, da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio a seguito di inoltro di ulteriore domanda;

Art. 9)

Il presente Nulla Osta si intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia Idraulica;

Art. 10)

Questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto

dell'esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

Art. 11)

La ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscriverà il presente atto la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente;

Art. 12)

Resta inteso che il presente Nulla Osta è rilasciato nei limiti delle competenze e della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti;

Art. 13)

Considerato che per il raggiungimento del luogo dell'intervento si dovrà percorrere un tratto demaniale della sommità dell'"argine vecchio" del Bacino di Maroncina interdetto al pubblico transito, la Ditta richiedente dovrà inoltrare apposita richiesta all'ARPAE SAC - Ferrara, a cui il presente Nulla Osta viene trasmesso per opportuna conoscenza, che valuterà i canoni per l'uso temporaneo per quanto di competenza, così come anche nel caso di necessità di utilizzo di altre aree demaniali. Si fa presente che detto tratto è già oggetto di concessione ARPAE FE21T0025 attualmente in essere a nome della Amplia Infrastructures S.p.A.;

Art. 14)

La Ditta richiedente dovrà contattare e concordare con la proprietà privata in golena eventuali transiti su strade/capezzagne da utilizzare;

Art 15.)

Si precisa che per il transito sulla sommità dell'argine maestro del fiume Po la Ditta richiedente dovrà chiedere ed ottenere, prima dell'inizio delle attività, il rilascio della relativa autorizzazione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara, concessionaria della sommità arginale ad uso percorso ciclo-pedonale denominata "Destra PO" (P.O. Mobilità ed Energia - Corso Isonzo, 36 - 44121 Ferrara), a cui il presente Nulla-Osta viene trasmesso per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, chiedendo alla stessa di voler trasmettere a questo Ufficio copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata. Dagli elaborati progettuali si evince che il tratto di pista ciclabile arginale interessato al transito va dall'intersezione della S.S. n. 16 "Adriatica" con Via Anita fino al ponte Autostrada A13. Sarà cura dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara confermare detto tracciato o proporre tracciato alternativo."

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli

abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere. Il concessionario è tenuto a svolgere i lavori e le attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. oltre che le prescrizioni delle altre autorizzazioni ambientali previste per le stesse opere in concessione.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii..



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.